**Allegato II**

|  |  |
| --- | --- |
| GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**  **župan – IL SINDACO**  *Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8*  *6310 Izola – Isola*  *Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110*  *E-mail:* [*posta.oizola@izola.si*](mailto:posta.oizola@izola.si)  *Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.: 354-175/2018

Data: ………….

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [94/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692) – testo unico ufficiale, [76/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347), [79/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437), [51/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – Sigla: ZUJF, [14/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505) – Sigla: ZUUJFO, [11/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457) – Sigla: ZSPDSLS-1 e [30/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356)), dell'articolo 12 del Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/18) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il ….. alla sua …. Seduta ordinaria, su proposta dell'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica, l'AP Komunala Isola S.r.l., datata….., accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si accoglie il Regolamento sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

2

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Župan

mag. Igor Kolenc

Si recapita a:

* JP Komunala Izola, d. o. o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S. r. l.,
* atti.

In virtù dell'articolo 12 del Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/2018, nel testo a seguire: decreto), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente

**REGOLAMENTO**

**PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(contenuto e ambito del regolamento)

Il Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Isola comprende:

* determinazione della tecnologia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
* modo di determinazione del numero di asporto rifiuti per singola categoria,
* tecnologia, condizioni e modalità della raccolta differenziata,
* standardizzazione dei contenitori prescritti per i rifiuti, incluse le misre di determinazione del volume di base dei contenitori, necessari al singolo produttore di rifiuti ovv. gruppo di produttori di rifiuti,
* standard minimo di attrezzatura delle isole ecologiche (tipo e numero dei singoli contenitori, manutenzione e altro),
* determinazione del contenuto catastale (registro) dei luoghi di raccolta e asporto, punti e centri di raccolta,
* altri contenuti, stabiliti dal decreto,
* commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani,
* altre condizioni, misure e norme, necessarie al trattamento dei rifiuti organizzato e conforme alla normativa e all'attività inostacolata dei servizi pubblici di rilevanza economica.

II DETERMINAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 2

(tipi di rifiuti)

Il presente regolamento determina l'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di raccolta dei rifiuti urbani. Il trattamento dei singoli tipi di rifiuti si svolge a seconda della normativa vigente per i singoli gruppi di rifiuti, in merito alla classificazione del singolo tipo di rifiuto.

Articolo 3

(determinazione della tecnologia di raccolta dei rifiuti)

1. Nel comune di Isola i rifiuti si fa la raccolta differenziata in diversi modi, dipende dal tipo e dalle caratteristiche dei rifiuti.
2. I produttori di rifiuti (nel testo a seguire: utenti) separano i rifiuti alla loro origine, l'esercente del servizio pubblico (nel testo a seguire: esercente) li asporta invece alla modalità ovv. con la tecnologia in vigore per l'area ovv. l'abitato in questione.
3. Il trasporto dei rifiuti si svolge in diversi modi e viene ottimizzato a seconda delle caratteristiche e della tecnologia di raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani comprende:

* asporto di rifiuti misti dai contenitori per i rifiuti generici nel punto di asporto dell'utente, nell'isola ecologica o nel punto di raccolta sotterraneo,
* asporto di determinati tipi di rifiuti urbani dai contenitori, lasciati al punto di asporto da determinati utenti (nel testo a seguire: secondo il sistema »porta a porta«),
* asporto delle frazioni separate di rifiuti urbani con sistema »porta a porta«, in contenitori prescritti,
* asporto dei rifiuti verdi dai nuclei familiari,
* asporto dei rifiuti ingombranti dai nuclei familiari,
* asporto dei rifiuti pericolosi dai nuclei familiari,
* asporto delle frazioni separate di rifiuti urbani,
* asporto dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta di Isola (nel testo a seguire: centro di raccolta),
* classificazione dei rifiuti a seconda del numero di classificazione dei rifiuti e registrazione e stoccaggio presso il centro di raccolta, a seconda del tipo di rifiuto,
* preparazione del rifiuto al trasporto fino all'acquirente e preparazione della documentazione accessoria (foglio di peso e registro).

1. I rifiuti si asportano dagli utenti con le seguenti tecnologie:

* con veicoli specializzati per la nettezza urbana, del peso complessivo dalle 3,5 tonellate alle 19 tonnellate con capienza dai 5 m3 ai 13 m3 di rifiuti,
* con carro attrezzi della capienza dalle 9 alle 10 tonellate e del peso di 9 tonellate. Si utilizzano per il trasporto dei contenitori delle dimensioni dai 5 m3 ai 7 m3 e si svolge l'asporto dei rifiuti.

III MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASPORTO RIFIUTI A SECONDA DELLA SNIGOLA CATEGORIA

Articolo 4

(raccolta dei rifiuti urbani generici)

1. L'asporto dei rifiuti urbani generici si svolge al punto di asporto dell'utente, presso le isole ecologiche o punti di raccolta sotterranei.
2. La raccolta di rifiuti urbani generici può essere con contenitori presso le isole ecologiche o punti di raccolta sotterranei.

Articolo 5

(raccolta di frazioni separate)

1. La raccolta di frazioni separate si svolge nei contenitori prescritti presso le isole ecologiche o isole sotterranee.
2. La raccolta di frazioni separate presso le isole ecologiche è un modo di raccolta rifiuti, dove l'utente porta i rifiuti sull'isola ecologica e li classifica nei singoli contenitori. Le isole ecologiche sono destinate a raccogliere i rifiuti urbani. Sono sistemate in aree residenziali, presso grandi negozi o centri commerciali, case di sanità, ospedali, scuole materne e altre istituzioni e superfici pubbliche. Sono sistemate in altri abitati, dove le vie di trasporto non permettono l'accesso al veicolo della nettezza urbana per asportare i rifiuti.
3. La raccolta differenziata di vestiti e calzature si svolge in appositi contenitori.
4. La raccolta differenziata di olii e grassi alimentari di scarto si attua in appositi recipienti
5. I rifiuti urbani si raccolgono anche nel centro di raccolta.

IV TECNOLOGIA, CONDIZIONI E MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI

Articolo 6

(raccolta differenziata dei rifiuti)

1. La raccolta differenziata di rifiuti e la raccolta di rifiuti generici può avere luogo nei seguenti modi:

* in contenitori presso le isole ecologiche o nei punti di raccolta sotterranei,
* con sistema »porta a porta« nei contenitori,
* con contenitori della capienza di 5 m3 o 7 m3, o
* in contenitori particolari.

1. La raccolta differenziata di rifiuti urbani presso le isole ecologiche avviene nei seguenti modi:

* asporto di frazioni separate di imballaggio di scarto e carta in contenitori, contrassegnati con il colore del coperchio o l'adesivo colorato a seconda della frazione di rifiuti:
* colore rosso – carta, imballaggio di carta e cartone,
* colore giallo – imballaggio di plastica, metallo o imballaggio misto,
* colore bianco – imballaggio di vetro di minori dimensioni.

1. È ammesso depositare nei contenitori presso le isole ecologiche esclusivamente i rifiuti contrassegnati sul contenitore. Non è ammesso depositare rifiuti al di fuori del contenitore ovv. accanto ai contenitori.
2. L'esercente trasporta i rifiuti raccolti al centro di raccolta, dove li deposita in aree recintate o in altri spazi adibiti allo stoccaggio di rifiuti. Quando si raccoglie una quantità ingente di rifiuti che risulti economica per il trasporto, si richiede l'asporto dei rifiuti all'acquirente come da contratto.

Articolo 7

(raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

1. La raccolta differenziata con sistema »porta a porta« si esegue nei seguenti modi:

* gli utenti che si avvalgono del sistema di raccolta dei rifiuti »porta a porta« collocano i contenitori riempiti dei rifiuti della singola frazione al punto di asporto nella data accordata, in conformità all'orario di asporto,
* gli utenti del centro storico di Isola e di altre località non accessibili con il veicolo della nettezza urbana, depositano i rifiuti urbani negli appositi contenitori ubicati in isole ecologiche o isole sotterranee.

Articolo 8

(raccolta differenziata degli scarti verdi)

1. La raccolta differenziata degli scarti verdi si svolge nei seguenti modi:

* gli scarti verdi sono rifiuti biologici provenienti da giardini e parchi presso i nuclei familiari come definiti dalla legislazione (ad es. rami, erba e fogliame),
* l'esercente raccoglie gli scarti verdi in base alla richiesta individuale dell'utente in contenitore di 5 m3,
* l'esercente colloca il contenitore sul terreno dell'utente ovv. sulla superficie pubblica, dove ciò risulta possibile e ammesso, in conformità al consenso di utilizzo della superficie pubblica.

1. Presentando il certificato di pagamento dei servizi di trattamento dei rifiuti per il mese precedente l'utente può consegnare gratuitamente gli scarti verdi 1 volta all'anno nel volume di 5 m3 (se l'utente ha già usufruito del contenitore nell'ambito dell'iniziativa) o nel volume di 10 m3 (se l'utente non ha ancora usufruito del contenitore nell'ambito di tale iniziativa).
2. Se l'utente richiede la consegna dei rifiuti biodegradabili al centro di raccolta tramite altro soggetto (ad es. trasportatore), deve comunicarlo in anticipo all'esercente (per telefono, e-mail ecc.).
3. Non può usufruire del trasporto gratuito degli scarti verdi nell'ambito di iniziative organizzate l'utente, il cui immobile è in quiescenza o costruzione ovv. ristrutturazione.
4. L'esercente attua anche il trasporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano (frutteti, vigne, uliveti). Il servizio di asporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano si attua su richiesta nel punto di asporto del richiedente e si commisura a seconda del vigente tariffario dell'esercente.

Articolo 9

(raccolta differenziata di rifiuti ingombranti)

1. La raccolta differenziata di rifiuti ingombranti si svolge nei seguenti modi:

* l'esercente raccoglie i rifiuti ingombranti nel contenitore di 5 m3 nell'ambito dell'iniziativa in base alla richiesta dell'utente. Si colloca il contenitore all'indirizzo del punto di asporto, sul terreno del richiedente ovv. sulla superficie pubblica, in conformità al consenso del proprietario dell'immobile.

1. La raccolta nell'ambito dell'iniziativa si attua con un particolare auto carro. Nel centro storico, dove non ci sono vie di trasporto idonee e non è la collocazione di contenitori della capienza di 5 m3, l'asporto delle frazioni separate avviene con un veicolo di minori dimensioni. Previo avviso l'utente deve depositare i rifiuti nel punto accordato con l'esercente.
2. Presentando il certificato di pagamento dei servizi di raccolta e asporto dei rifiuti per il mese precedente, l'utente può consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti al centro di raccolta tutto l'anno.
3. Se l'utente richiede la consegna dei rifiuti ingombranti al centro di raccolta tramite altro soggetto, deve comunicarlo in anticipo all'esercente per telefono o e-mail.
4. Non può usufruire del trasporto gratuito degli scarti verdi nell'ambito di iniziative organizzate l'utente, il cui immobile è in quiescenza o costruzione ovv. ristrutturazione.
5. L'esercente attua anche il trasporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano. Il servizio di asporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano si attua su richiesta nel punto di asporto del richiedente e si commisura a seconda del vigente tariffario dell'esercente.

Articolo 10

(raccolta oggetti recuperabili nel centro di oggetti recuperabili)

L'esercente dispone di un centro di oggetti recuperabili. Gli utenti possono consegnare e ritirare al centro gratuitamente gli oggetti recuperabili.

Articolo 11

(raccolta differenziata in appositi contenitori o raccoglitori circolanti di rifiuti)

1. Si raccolgono abiti e calzature usati in appositi contenitori.
2. L'esercente consegna gli abiti e le calzature raccolte alle organizzazioni umanitarie a titolo gratuito.
3. L'esercente consegna gli abiti non ritirati dalle organizzazioni umanitarie alle aziende che raccolgono detto tipo di rifiuti, destinati al riutilizzo.

Articolo 12

(raccolta di olii e grassi alimentari di scarto in appositi contenitori)

Si raccoglie gli olii e i grassi alimentari di scarto in appositi recipienti, ubicati in diversi punti nel comune di Isola che asporta l'acquirente autorizzato.

Articolo 13

(raccolta delle frazioni pericolose di rifiuti dei nuclei familiari in appositi contenitori o con raccoglitore circolante di rifiuti)

1. L'esercente garantisce per l'asporto di frazioni pericolose di rifiuti urbani nel centro di raccolta uno spazio adibito a rifiuti pericolosi, attrezzato a seconda della normativa vigente in materia.
2. Alla consegna dei rifiuti pericolosi è obbligatoria la presenza del soggetto autorizzato presso il centro di raccolta. I rifiuti pericolosi non devono essere depositati e raccolti senza controllo.
3. Presso il centro di raccolta è impiegato per il trattamento dei rifiuti pericolosi un soggetto autorizzato, che ritira e immagazzina nel magazzino provvisorio i rifiuti pericolosi.
4. Due volte all'anno l'esercente (iniziativa primaverile e autunnale) garantisce la raccolta differenziata di rifiuti pericolosi con raccoglitore circolante dai nuclei familiari.
5. Con soste presso ogni località in ogni comunità locale, a seconda dell'orario stabilito in precedenza, gli utenti consegnano all'esercente dette frazioni di rifiuti in modo sicuro.

Articolo 14

(raccolta di rifiuti urbani generici)

1. Gli utenti possono depositare i rifiuti urbani generici in contenitori comuni, sulle isole ecologiche, isole sotterranee o in contenitori individuali con sistema »porta a porta«.
2. Nel territorio dove si organizza la raccolta di rifiuti urbani generici con sistema »porta a porta«, gli utenti depositano i rifiuti nei contenitori, ritirati dall'esercente a seconda di un orario prestabilito.
3. Nel centro storico le isole ecologiche sono collocate in superfici pubbliche, dove non è possibile organizzare l'asporto dei rifiuti con veicolo della nettezza urbana. Da detti punti si esegue il ritiro dei contenitori in punti comuni di asporto, ubicati lungo il percorso del veicolo della nettezza urbana. Se l'utente richiede un contenitore individuale, lo deve consegnare al punto di asporto il giorno di asporto dei rifiuti urbani generici.

Articolo 15

(risanamento della discarica abusiva)

L'esercente attua il risanamento della discarica abusiva in conformità alla richiesta dell'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola.

V STANDARDIZZAZIONE DEI CONTENITORI PRESCRITTI PER I RIFIUTI, CON MISURE DI DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI BASE DEI CONTENITORI, NECESSARIO AL SINGOLO PRODUTTORE O GRUPPO DI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Articolo 16

(standardizzazione dei recipienti prescritti)

1. L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore per il singolo utente.
2. I contenitori sono proprietà dell'esercente. In caso di danni al contenitore causati da uso non idoneo, violenza o altro tipo di danno non legato all'utilizzo regolare dei contenitori, le spese di riparazione sono a carico dell'utente, al quale è stato consegnato in uso il contenitore stesso.
3. Nel caso in cui il produttore possiede già il contenitore per i rifiuti urbani generici conforme alle norme di cui al primo alinea del presente comma, lo può utilizzare.
4. In caso di contenitore proprio, l'utente permette all'esercente di contrassegnarlo con contrassegni propri.

Articolo 17

(contenitori per i rifiuti urbani generici)

1. L'utente deposita i rifiuti urbani generici nei contenitori in in stato sfuso o in sacchetto.
2. I rifiuti urbani generici si raccolgono in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l, 5 m3 e 7 m3.
3. L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.
4. Di regola i recipienti per i rifiuti urbani generici sono di colore verde scuro.

Articolo 18

(contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Gli utenti depositano le frazioni separate in contenitori in stato sfuso o in sacchetto.
2. I rifiuti urbani si raccolgono separatamente in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 240 l e 1.100 l, 5m3 e 7m3.
3. L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.
4. Di regola i recipienti per la raccolta differenziata sono di colore azzurro.

Articolo 19

(contenitori per i rifiuti biodegradabili)

1. Gli utenti depositano i rifiuti biodegradabili in contenitori in sacchetti biodegradabili.
2. I rifiuti biodegradabili si raccolgono separatamente in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 240 l e 770 l.
3. L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.
4. Di regola i recipienti per la raccolta differenziata sono di colore marrone.

Articolo 20

(raccolta di rifiuti in isole sotterranee o in contenitori particolari)

L'esercente stabilisce le dimensioni dei contenitori in base alla pienezza del contenitore e alla frequenza di asporto dei rifiuti.

Articolo 21

(contrassegno dei contenitori)

Tutti i contenitori sono contrassegnati in lingua slovena e italiana con specificato il tipo di rifiuti da depositare, in modo che l'utente e l'esercente sappiano quale tipo di rifiuto va depositato nel singolo contenitore.

VI STANDARD MINIMI DELLE ATTREZZATURE DELLE ISOLE ECOLOGICHE, TIPO E NUMERO DEI CONTENITORI PRESCRITTI, MANUTENZIONE

Articolo 22

(standard minimi delle attrezzature delle isole ecologiche)

1. L'isola ecologica è composta da almeno quattro contenitori in plastica tipizzati per la raccolta di imballaggi in vetro, imballaggi di carta e cartone, imballaggi misti e altri rifiuti urbani.
2. Nelle singole ubicazioni è collocato un contenitore aggiuntivo per i rifiuti biodegradabili dei nuclei familiari.
3. I contenitori sono contrassegnati con adesivi, dove si indica il tipo di rifiuto da depositarvi.
4. Nelle isole ecologiche sono collocati i seguenti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti:

* carta e imballaggi di cartone,
* imballaggio misto,
* imballaggio di vetro,
* rifiuti biologici.

VII DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI DEL CATASTO DEI PUNTI DI RACCOLTA E ASPORTO E DEI CENTRI DI RACCOLTA

Articolo 23

(contenuti e condizioni per la stesura e la gestione del catasto)

1. L'esercente della raccolta e dell'asporto dei rifiuti urbani gestisce la base dati elettronica, che comprende:

* il catasto dei punti di asporto,
* il catasto dei punti di raccolta,
* il catasto dei punti di consegna,
* il catasto delle isole ecologiche,
* il catasto dei cassonetti per compostaggio domestico,
* il catasto dei contenitori per la raccolta degli olii e dei grassi alimentari di scarto,
* il catasto dei contenitori per la raccolta dei vestiti e delle calzature,
* il catasto dei contenitori per la raccolta delle attrezzature elettriche ed elettroniche,
* il catasto del centro di raccolta,
* il catasto delle discariche abusive.

1. Il catasto dei punti di asporto presso i produttori (utenti/nuclei familiari) deve contenere i seguenti dati:

* nome, cognome e indirizzo dell'utente, del titolare del punto di asporto, cioè del rappresentante del nucleo familiare che para i servizi di trattamento dei rifiuti ovv. nome della persona giuridica o imprenditore autonomo con nome e cognome del rappresentante legale,
* denominazione della sede del soggetto giuridico ovv. imprenditore autonomo, se il punto di asporto non si trova presso la sede del soggetto giuridico ovv. imprenditore autonomo,
* indirizzo completo del punto di asporto,
* dato relativo al fatto se l'utente del punto di raccolta si avvale del cassonetto per il compostaggio domestico di rifiuti biodegradabili del nucleo familiare o dello scarto verde.

1. Il catasto dei punti di asporto deve contenere:

* numero del punto di asporto (segnato con sistema di coordinate Gauss-Kruger),
* ubicazione del punto di asporto, e
* volume dei cassonetti per tipo di rifiuti.

1. Il catasto delle isole ecologiche deve contenere:

* numero delle isole ecologiche,
* ubicazione dell'isola ecologica (segnato con sistema di coordinate Gauss-Kruger),
* volume dei contenitori per singola frazione di rifiuti,
* tipo di rifiuto per codice di classificazione che si raccoglie nel singolo punto di raccolta.

1. Il catasto del centro di raccolta deve contenere:

* Dati sull'ubicazione e superficie del punto di raccolta.

VIII COMMISURAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 24

(nuclei familiari)

1. La modalità di commisurazione del trattamento di rifiuti urbani si stabilisce con l'elaborato sulla determinazione delle tariffe di attuazione dei servizi pubblici che si pubblica come da tradizione del luogo.
2. Nel caso in cui l'utente non si registra nel sistema di raccolta e asporto dei rifiuti ovv. non comunica i dati richiesti, lo inserisce nel sistema l'ispettorato comunale con decisione in base ai dati acquisiti dai registri pubblici.
3. Se l'utente non si inserisce nel sistema di trattamento dei rifiuti in conformità al decreto, si stabilisce il volume del contenitore a 240 l e la frequenza di asporto 1 volta alla settimana.
4. Gli utenti che inoltrano le richieste relative alla modifica dei dati per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani entro il 25° giorno del mese, si esaminano del mese corrente. Tutte le richieste, inoltrate dal 26° giorno del mese in poi si esaminano nel mese seguente.

Articolo 25

(soggetti commerciali)

1. Per le società commerciali, gli imprenditori autonomi e il settore pubblico si commisura la quantità di rifiuti per contratto in base al volume effettivo dei rifiuti asportati.
2. Al soggetto commerciale, cui non è possibile consegnare un contenitore, si commisura il servizio come dalla seguente tabella:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rifiuti urbani | | |
| Produttori dall'attività | volume minima settimanale in litri | frequenza minima settimanale di svuotamento del contenitore | volume mensile in m3 |
| **Attività terziarie minori (uffici, agenzie, artigianato, edicole)** |  |  |  |
| - 1 impiegato | 60 | 1 | 0,24 |
| * da 2 a 3 impiegati | 120 | 1 | 0,48 |
| - da 3 a 5 impiegati | 240 | 1 | 0,96 |
| **Attività terziarie maggiori:** |  |  |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 600 | 1 | 2,40 |
| * da 10 a 15 impiegati | 770 | 1 | 3,08 |
| - da 15 a 20 impiegati | 1.100 | 1 | 4,4 |
| **Attività commerciale fino a 30 m2 (piccoli negozi, fiorerie...)** |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 120 | 1 | 0,48 |
| - da 3 a 5 impiegati | 240 | 1 | 0,96 |
| **Attività commerciale sopra i 30 m2 (grandi negozi, grossisti...)** |  |  |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 600 | 1 | 2,40 |
| * da 10 a 15 impiegati | 770 | 1 | 3,08 |
| - da 1 a 15 a 20 impiegati | 1.100 | 1 | 4,4 |
| **Attività di ristorazione (bar, caffetterie):** |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 240 | 1 | 0,96 |
| - da 3 a 5 impiegati | 600 | 1 | 2,40 |
| **Attività di ristorazione (trattorie, ristoranti, discoteche, pensioni...)** |  |  |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 770 | 1 | 3,08 |
| - da 10 a 15 impiegati | 1.100 | 1 | 4,4 |
| **Attività di produzione (stabilimenti produttivi...):** |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 120 | 1 | 0,48 |
| - da 3 a 5 impiegati | 240 | 1 | 0,96 |
| - da 6 a 10 impiegati | 600 | 1 | 2,40 |
| - da 10 a 15 impiegati | 770 | 1 | 3,08 |
| - da 15 a 20 impiegati | 1.100 | 1 | 4,4 |

1. Se l'immobile viene utilizzato quale magazzino, il volume di base del contenitore è 120 litri e la frequenza di asporto 1 volta alla settimana.
2. L'utente firma con l'esercente il verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani e il contratto sul trattamento dei rifiuti urbani. Su richiesta, l'utente che è persona giuridica può fare la raccolta differenziata dei rifiuti e consegnarli all'esercente del servizio pubblico; in questo caso deve stipulare con l'esercente il contratto sulla raccolta e l'asporto delle frazioni raccolte separatamente. La raccolta e l'asporto degli imballaggi di scarto non urbani delle attività non rappresenta servizio pubblico obbligatorio. Le condizioni di attuazione del servizio e di commisurazione in caso di consegna di imballaggi di scarto non urbani si stabiliscono nel contratto tra l'esercente e il richiedente del servizio.

Articolo 26

(stabili non in uso)

1. Per stabili commerciali o residenziali che non sono in uso da un anno o più, l'utente è tenuto a dimostrare il mancato utilizzo dello stabile per iscritto per l'intero periodo di quiescenza (per 1 anno indietro) presentando fatture dell'elettricità o dell'acqua, foto in caso che l'immobile sia demolito, permettendo il sopralluogo dell'immobile all'ispettore comunale o presentando gli attestati di interruzione dell'alimentazione elettrica o idrica.
2. Per assestare la commisurazione dei servizi, prima dell'inoltro della richiesta di quiescenza in base al documento ufficiale, al sopralluogo o alla dichiarazione scritta dell'utente, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in che parte l'immobile non è in uso.
3. Se non risulta possibile dimostrare l'inutilizzo dell'immobile con attestati scritti di mancata alimentazione elettrica o idrica, il proprietario ovv. l'utente dell'immobile deve permettere all'ispettore comunale un sopralluogo per dimostrare l'inutilizzo dell'immobile (mancate condizioni elementari di residenza, armadi e frigorifero vuoti ecc.).
4. In caso di interruzione anticipata della quiescenza, l'esercente può commisurare all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti per l'intero periodo di quiescenza. Se durante il periodo di quiescenza si verifica una modifica nella proprietà dell'immobile, non si commisura i servizi di trattamento dei rifiuti urbani all'utente precedente per il periodo passato di quiescenza. In questo caso l'utente presenta la documentazione e gli attestati necessari relativi all'inutilizzo dell'immobile che comprova la modifica dello status dell'immobile.
5. L'esercente commisura all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti urbani per l'intero periodo di quiescenza se dagli attestati recapitati risulta evidente l'utilizzo dell'immobile.
6. Per il registro della costruzione ovv. ristrutturazione si considera la commisurazione minima del contenitore del volume di 240 l per il periodo di 6 mesi. Dopo l'interruzione del periodo di commisurazione minima, l'utente è tenuto a dimostrare all'esercente l'inutilizzo dell'immobile presentando fatture dell'elettricità o dell'acqua, mostrando foto o in permettendo all'ispettore comunale un sopralluogo dell'immobile. Se l'utente non presenta detti attestati, si considera all'utente la commisurazione mensile di base dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.
7. Se l'oggetto della costruzione ovv. della ristrutturazione è solamente parte dell'immobile, prima dell'inoltro della richiesta l'utente è tenuto a specificare in che parte l'immobile è soggetto alla costruzione ovv. alla ristrutturazione.
8. All'utente, cui immobile è soggetto alla costruzione non spetta il contenitore nell'ambito dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti.
9. Dopo l'interruzione della costruzione si stabilisce all'utente la commisurazione del servizio in base ai dati inoltrati dallo stesso all'esercente.
10. In caso di stabili commerciali, cui attività è di carattere stagionale, si stabilisce in base al verbale la commisurazione dei servizi durante l'esercizio dell'attività e la commisurazione dei servizi minima durante la quiescenza provvisoria dello stabile. Si commisura un contenitore del volume di 240 l.
11. Per lo stabile destinato all'attuazione dell'attività commerciale, prima dell'inoltro della richiesta il proprietario è tenuto a comunicare per iscritto l'attività registrata nel locale e sottoscrivere con l'esercente il verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.

IX ALTRE CONDIZIONI, MISURE E NORME NECESSARIE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONSONO ALLA NORMATIVA, NONCHÉ ALL'ATTIVITÀ INCONTRASTATA DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 27

(percorsi di trasporto)

1. I punti di raccolta delle frazioni separate di rifiuti e i punti di asporto dei rifiuti devono essere accessibili al veicolo della nettezza urbana in tutte le condizioni meteorologiche e possono distare dal limite della via di percorso del veicolo di al massimo 10 m.
2. La larghezza minima del percorso di accesso per il veicolo della nettezza urbana per il trasporto dei rifiuti urbani fino al punto di asporto deve essere di regola 2,8 m, l'altezza libera invece di regola 4 m.
3. Se la via di accesso al punto di asporto è più stretta o non asfaltata e quindi non accessibile al veicolo della nettezza urbana, l'esercente non è tenuto a includerla nel catasto dei percorsi di trasporto.
4. Il vicolo cieco, dove si trovano i punti di asporto dei rifiuti urbani, devono concludersi con un piazzale di manovra. Il piazzale di manovra dev'essere a forma della lettera »T« con raggio esterno minore di 6,6 m. Il piazzale di manovra può essere assestato anche in altro modo, purché sia garantita la manovra sicura dei veicoli della nettezza urbana. Il raggio interno minore del percorso di accesso al punto di asporto dei rifiuti urbani presso l'incrocio o curva dev'essere 6,5 m, tranne nel caso di strade locali bidirezionali, dove il raggio minore è 3 m ed è garantita la visibilità dell'incrocio.

Articolo 28

(punti di asporto)

1. Il punto di asporto è un punto debitamente sistemato, segnato nel registro dei punti di asporto, da cui l'esercente asporta i rifiuti regolarmente o temporaneamente. Detto punto può essere, previo consenso del proprietario, su una superficie funzionale lungo la via di percorso del veicolo della nettezza urbana o su una superficie pubblica. Il contenitore dev'essere accessibile all'esercente per l'asporto. Dev'essere ubicato lungo la via di percorso del veicolo della nettezza urbana e a livello della via di percorso come stabilito dal decreto.
2. I contenitori possono essere situati al punto di asporto esclusivamente nel periodo di ritiro; li porta l'utente o l'esercente. Il punto di asporto non deve distare dalla via di percorso di più di 10 m. L'utente è tenuto a garantire l'accesso incontrastato e sicuro al contenitore durante l'orario di asporto dei rifiuti. In caso contrario si considera che l'asporto sia avvenuto.
3. Nel caso in cui in determinate aree non sia possibile asportare i rifiuti a causa di condizioni meteorologiche, accessibilità contrastata, non economicità o pericolo, l'esercente stabilisce agli utenti di detta area un punto di asporto comune.
4. Gli utenti di dette aree sono tenuti a depositare i rifiuti in un punto comune di raccolta/asporto, stabilito dall'esercente in conformità alle misure di determinazione del volume di base minimo dei contenitori per le singole categorie di rifiuti. Detta modalità di deposito non influisce sulla commisurazione dei servizi.

Articolo 29

(sistemazione dell'isola ecologica)

1. Le isole ecologiche, sistemate su superfici pubbliche, sono accessibili a tutti gli utenti.
2. L'esercente garantisce almeno un'isola ecologica per al massimo 500 abitanti.
3. La rappresentazione grafica delle vie di percorso con le ubicazione delle isole ecologiche è stabilita nel catasto dell'esercente.

Articolo 30

(condizioni di deposito dei rifiuti urbani nel centro di raccolta)

1. Per gli utenti dei nuclei familiari del comune di Isola, inclusi nel programma regolare di raccolta e trasporto dei rifiuti, il deposito delle frazioni separate di rifiuti nel centro di raccolta è a titolo gratuito presentando la fattura pagata per i servizi di trattamenti dei rifiuti per il mese precedente.
2. Ogni utente che porta i rifiuti nel centro di raccolta viene identificato. L'esercente controlla e pesa i rifiuti. Sotto monitoraggio dell'esercente gli utenti depositano le singole frazioni di rifiuti in punti recintati per lo stoccaggio dei rifiuti. Tutte le aree sono contrassegnate con il codice di classificazione e la denominazione del rifiuto.
3. Gli utenti che sono soggetti giuridici possono portare al centro di raccolta i propri rifiuti urbani; il servizio viene commisurato a seconda del vigente tariffario.

Articolo 31

(frequenza minima e orario di asporto delle singole frazioni di rifiuti)

1. La frequenza di raccolta della singola frazione di rifiuti viene stabilita dall'esercente. Le basi per la determinazione della dinamica di raccolta sono la quantità annuale di tutti i rifiuti raccolti nell'anno precedente e le caratteristiche delle singole aree in merito alla tecnologia di raccolta dei rifiuti e in merito al tipo di rifiuti.
2. Gli utenti depositano i rifiuti a seconda della frequenza minima garantita e in conformità agli orari di asporto.

Articolo 32

(raccolta dei rifiuti in isole sotterranee o in contenitori particolari)

Le dimensioni dei contenitori e la frequenza di asporto vengono stabiliti dall'esercente a seconda del livello di pienezza del contenitore.

Articolo 32

(modifica della frequenza di ritiro dei rifiuti)

In caso di modifica della tecnologia di raccolta e asporto dei rifiuti può cambiare anche la frequenza di ritiro dei rifiuti urbani.

Articolo 33

(rifiuti urbani generici)

1. I rifiuti urbani generici vengono asportati con la seguente frequenza:

* 1 volta ogni 7 giorni nelle aree con prevalentemente residenziali, dove i contenitori per il resto dei rifiuti urbani sono ubicati nel punto di raccolta comune,
* 1 volta ogni 7 giorni nel centro storico, dove si organizza se necessario l'asporto straordinario dalle »località critiche« nell'ambito del servizio di turno,
* 1 volta ogni 7 giorni nelle aree con prevalente edificazioni individuale, dove i contenitori individuali per i rifiuti urbani generici sono ubicati presso gli stabili o nelle loro immediate vicinanze.

1. Le frazioni separate di rifiuti vengono asportate con la seguente frequenza:

* di regola 1 volta alla settimana per singola frazione nei punti di raccolta di frazioni separate nelle aree di residenza individuale ovv. come stabilito dall'esercente a seconda della necessità effettiva nelle singole aree,
* 1 volta alla settimana nei punti di raccolta in abitati con diversi stabili residenziali.

1. Lo scarto verde viene ritirato con la seguente frequenza:

* 1 volta alla settimana per ogni nucleo familiare in base alla richiesta individuale de contenitore del volume di 5 m3 a titolo gratuito.

1. I rifiuti ingombranti vengono ritirati con la seguente frequenza

* 2 volte all'anno in punti raccolta di rifiuti ingombranti in base alla richiesta individuale del contenitore del volume di 5 m3 a titolo gratuito.

1. I rifiuti pericolosi vengono ritirati con la seguente frequenza:

* 2 volte all'anno con raccoglitore circolante di rifiuti pericolosi a seconda del programma di iniziative di raccolta dei rifiuti pericolosi nell'intero territorio del comune di Isola.

Articolo 34

(altre condizioni di asporto dei rifiuti urbani)

1. Il giorno di ritiro dei rifiuti, l'utente deve collocare il contenitore al punto di asporto lungo la via di percorso prima dell'inizio della giornata lavorativa ovv. in conformità all'orario di asporto dei rifiuti. Il deposito dei rifiuti dopo l'orario non è permesso.
2. L'esercente ritira solo i contenitori presso il punto di asporto del volume richiesto di rifiuti urbani. I rifiuti depositati accanto al contenitore non vengono asportati. In caso di maggiori quantità gli utenti possono richiedere un contenitore aggiuntivo o di maggiori dimensioni.

X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.